

*epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79», offrendo una ulteriore conferma della incertezza dei propri ricordi.*

Per contro, già nel corso dell'esame reso al dibattimento per l'omicidio di Salvo Lima, Buscetta aveva riferito che Badalamenti gli aveva detto espressamente e chiaramente che era andato a trovare il senatore Andreotti nel 1979.

Il Tribunale evidenziava, ancora, che Buscetta, nel corso dell'esame reso il 9 gennaio 1996, aveva, tra l'altro, dichiarato che aveva incontrato i Rimi all'Ucciardone nel 1971: era però risultato documentalmente provato che Buscetta non avrebbe potuto colloquiare in carcere con i Rimi prima della sentenza della Cassazione intervenuta il 4 dicembre 1971 in quanto il medesimo non era a quell'epoca detenuto.

Buscetta – latitante sin dal giugno del 1963 – era stato arrestato dalla Polizia di Brooklyn il 25 agosto 1970 e rimesso in libertà il 4 dicembre successivo; si era reso subito irreperibile per la Polizia statunitense e si era reso latitante per la Polizia italiana dopo l'emissione a suo carico dell'ordine di cattura n. 20/71 R.O.C. della Procura della Repubblica di Palermo del il 21 luglio 1971. Successivamente era stato:

- arrestato dalla Polizia brasiliana solo il 3 novembre 1972;
- estradato in Italia il 3 dicembre successivo;
- tradotto all'Ucciardone il 5 dicembre 1972.

I predetti riscontri dimostravano inconfutabilmente che l'episodio era almeno da considerarsi frutto di un errato ricordo.

Secondo il Tribunale, la comprovata propensione del Buscetta a trasformare in certezze anche ricordi sfocati o incerti era confermata da ulteriori rilievi sulle notevoli contraddizioni del medesimo in ordine al luogo ove si sarebbe svolto il prefato incontro.

*«Ma la prova più eloquente della assoluta incertezza del ricordo mantenuto dal Buscetta sul contenuto del colloquio avuto con Badalamenti in termini di semplici cenni, gesti e ammiccamenti era offerta, secondo i primi giudici, dalla deposizione resa nel dibattimento di Perugia, laddove il collaboratore era giunto a smentirsi nel volgere di pochi secondi».*

Nel corso del controesame da parte della Difesa, subito dopo avere ancora una volta affermato – nonostante tutte le precedenti spiegazioni e rettifiche – che l'interessamento del senatore Andreotti era avvenuto per favorire il processo «a livello di Cassazione» – e dunque un processo la cui sentenza del dicembre 1971 aveva interessato entrambi gli imputati Vincenzo Rimi e Filippo Rimi –, aveva dichiarato che l'interessamento in questione era avvenuto in favore di uno solo dei Rimi «perché l'altro era morto».

Nel tentativo di sostenere le dichiarazioni di Buscetta il PM aveva ritenuto di trovare taluni riscontri in altri collaboranti escussi al dibattimento.

Il solo dato comune a tutte le dichiarazioni raccolte era, infatti, costituito dalla conoscenza, da parte di molti «uomini d'onore», della pressante

attività che Cosa Nostra aveva svolto nel tempo nel tentativo di conseguire l'«aggiustamento» del processo a carico dei Rimi.

Il Tribunale analizzava gli apporti dei collaboratori Salvatore Cancemi, Vincenzo Sinacori, Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cucuzza, Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca, rilevando che i predetti, sebbene avessero parlato della vicenda del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi e del presunto «aggiustamento» intervenuto, non avevano addotto alcun elemento di supporto alla dedotta conoscenza tra Gaetano Badalamenti e l'imputato ed all'asserito accordo intervenuto tra i due ai fini della «sistemazione» del processo.

L'unico dato acquisito in termini di ragionevole certezza era quello di una consistente attività posta in essere dai capimafia al fine di conseguire l'«aggiustamento» del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi, in stato di detenzione e con una condanna all'ergastolo confermata in appello.

In proposito veniva richiamata la dichiarazione del Cucuzza, secondo cui si era fatto di tutto per non fare morire in carcere il Rimi, con un chiaro riferimento alla fase anteriore al dicembre del 1971, quando i Rimi erano detenuti.

La «svolta» del processo era intervenuta proprio in quella fase processuale, allorché, in luogo della definitiva conferma delle condanne all'ergastolo, i giudici di legittimità avevano adottato una pronuncia di annullamento «*per difetto di motivazione*», con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Roma per nuovo esame, rilevando «gravi omissioni e contraddizioni» ed argomentazioni «poggiate su circostanze di fatto non dimostrate».

Era stata proprio la Corte di Cassazione, nel dicembre del 1971, a mettere in discussione sul piano logico la credibilità della versione dei fatti offerta dalla Battaglia e soprattutto delle sue fonti *de relato*, con la conseguenza che la Corte di Assise di Appello di Roma, quale giudice di rinvio (dinanzi alla quale il processo si era celebrato otto anni dopo), si era limitata a prendere atto delle vincolanti indicazioni dei giudici di legittimità, sviluppando proprio l'analisi critica sui punti oggetto di censura da parte della Suprema Corte.

Il giudice di rinvio aveva concluso che le affermazioni della Battaglia «*postulano le più ampie riserve*» e che – in riferimento all'omicidio di Salvatore Lupo Leale – le varie indicazioni della donna non si presentavano affatto precise e concordanti, ma assai problematiche.

Riepilogando, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni – tutte *de relato* – di Tommaso Buscetta erano *intrinsecamente contraddittorie, in più punti inattendibili e smentite da varie risultanze processuali e dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori escussi nel corso del processo.*

Nel capitolo X della sentenza il Tribunale si occupava delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul caso Moro e sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

In occasione dell'interrogatorio reso il 6 aprile 1993 al PM di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti,

il predetto, oltre a riferire quanto a sua conoscenza sul processo Rimi, aveva rivelato ulteriori circostanze che prefiguravano il coinvolgimento del senatore Andreotti nell'omicidio Pecorelli.

Dal complesso di tali dichiarazioni era emerso un asserito intreccio tra i segreti del caso Moro, l'assassinio del giornalista Carmine Pecorelli (commesso in Roma il 20 marzo 1979) e quello del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa (perpetrato in Palermo il 3 settembre 1982).

In particolare, in occasione del menzionato interrogatorio Buscetta aveva riferito che:

– il «*referente politico nazionale cui Lima Salvatore si rivolgeva per le questioni di interesse di Cosa Nostra che dovevano trovare una soluzione a Roma era l'onorevole Giulio Andreotti*»;

– aveva appreso tali informazioni in carcere dal 1972 in poi da molti «*uomini d'onore*» e gli era stato riferito esplicitamente dai cugini Salvo;

– l'on. Lima non gli aveva riferito direttamente alcunché sul suo rapporto con l'on. Andreotti «*relativamente a Cosa Nostra*»;

– il livello del rapporto esistente tra Cosa Nostra e l'on. Andreotti poteva comprendersi nel quadro delle vicende riguardanti gli omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa;

– nel 1979, su incarico personale di Stefano Bontate, aveva contattato durante la comune detenzione nel carcere di Cuneo il brigatista rosso Lauro Azzolini chiedendogli «*se le B.R. avrebbero rivendicato l'attentato se qualcuno avesse ucciso Dalla Chiesa*». L'Azzolini aveva risposto negativamente affermando che essi rivendicavano solo gli attentati cui almeno uno di essi avesse effettivamente partecipato e tale risposta era stata dal Buscetta comunicata fuori dal carcere;

– successivamente, nel 1980, tornato in libertà, aveva incontrato Stefano Bontate e gli aveva chiesto quali fossero le intenzioni di Cosa Nostra nei confronti di Dalla Chiesa e gli era stato risposto che si sospettava che il Generale, dopo i successi ottenuti nella lotta al terrorismo, volesse diventare capo dello Stato italiano con un'azione di forza;

– nel corso di altra conversazione nello stesso anno Bontate gli aveva anche confidato che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato eseguito da Cosa Nostra, «*più in particolare da lui e da Badalamenti, su richiesta dei cugini Salvo*»;

– nel 1982/83 anche Badalamenti gli aveva parlato di tale vicenda in «*termini assolutamente coincidenti*» a quelli del Bontate, sicché l'omicidio Pecorelli era stato un «*delitto politico voluto dai cugini Salvo, in quanto a loro richiesto dall'on. Andreotti*»;

– secondo quanto riferitogli dal Badalamenti, sembrava che Pecorelli stesse appurando «*cose politiche*» collegate al sequestro Moro e che il senatore Andreotti era preoccupato che potessero trapelare segreti sul sequestro dell'on. Moro che anche il gen. Dalla Chiesa conosceva;

– durante il sequestro dell'on. Moro una parte di Cosa Nostra si era attivata per cercare di ottenerne la liberazione e Buscetta personal-

mente, mentre si trovava al carcere di Cuneo, era stato «*intervistato*» da Ugo Bossi, il quale gli aveva chiesto di adoperarsi contattando i brigatisti rossi detenuti;

– il futuro collaboratore aveva accettato chiedendo di essere trasferito al carcere di Torino in quanto a Cuneo non vi erano in quel periodo brigatisti di rilievo, presenti invece nel capoluogo torinese ove era in corso un processo a loro carico;

– il trasferimento, per il quale il Bossi si era impegnato, in realtà non era mai intervenuto e solo dopo l'uccisione di Moro Buscetta era stato tradotto, dopo una breve permanenza a Milano, al carcere di Napoli;

– durante il sequestro dell'on. Moro anche Stefano Bontate, per il tramite della moglie o del figlio del Buscetta, lo aveva incaricato di interessarsi per la liberazione dello statista;

– nel 1980 Stefano Bontate, alla richiesta del Buscetta di notizie su Moro, aveva seccamente risposto che ormai era «*acqua passata*»;

– secondo Buscetta, a chiedere a Bontate di interessarsi per Moro «*non potevano essere stati altri che i Salvo e quindi Giulio Andreotti*».

Durante l'esame dibattimentale, svoltosi nelle udienze del 9 e 10 gennaio 1996, Buscetta era ritornato a parlare di tali vicende ed, in particolare, di quanto a lui confidato dai cugini Salvo in ordine al loro rapporto di amicizia con l'on. Andreotti, precisando che gli stessi Salvo non gli avevano mai rivelato «*cose specifiche*»: la assoluta genericità di dette confidenze fatte dai cugini Salvo al Buscetta era poi emersa con tutta chiarezza nel corso del controesame della difesa.

Lo stesso Buscetta aveva fatto riferimento alle conferme che aveva tratto dalle rivelazioni del Badalamenti e del Bontate in relazione alle due specifiche vicende del processo Rimi e dell'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli, con i risvolti connessi al sequestro Moro ed al delitto Dalla Chiesa.

La duplicazione dei processi per vicende delittuose indubbiamente connesse – e non solo sotto il profilo soggettivo – era stata conseguenza della tardiva formulazione, da parte della difesa dell'imputato, della eccezione di incompetenza per connessione, dichiarata inammissibile dal Tribunale con la ordinanza del 6 ottobre 1995.

In ragione della ripartizione esistente, il Tribunale di Palermo si occupava del delitto Pecorelli esclusivamente ai limitati fini della verifica della refluenza di tali vicende sulla sussistenza o meno del reato associativo.

Buscetta aveva espressamente escluso di sapere se Bontate e l'Inzerillo si fossero attivati per la liberazione di Aldo Moro di loro iniziativa o su istigazione di personaggi politici, anche se in occasione dell'esame reso a Perugia il medesimo aveva confermato che lo stesso Bontate si era attivato per la liberazione di Moro avendo per referenti Salvo Lima e Rosario Nicoletti, senza, peraltro, fare alcun accenno ad un preteso ruolo dell'on. Andreotti e dei Salvo.

Rilevato che anche sul riferito attivarsi di Lima e del Nicoletti Buscetta si era contraddetto nel volgere di pochi minuti, il Tribunale riteneva che fosse di incontestabile evidenza che la ricostruzione delle complesse vicende in esame da parte del collaboratore fosse *quanto mai approssimativa, contraddittoria, ondivaga, oltre che fortemente condizionata, come peraltro ammesso dallo stesso dichiarante, dalla sovrapposizione tra ricordi personali e notizie apprese da fonti pubbliche.*

Il Tribunale richiamava la attenzione sulla circostanza che il predetto, che pure al G.I. di Palermo dott. Falcone aveva parlato sin dal 4 dicembre 1984 della richiesta del Bossi di attivarsi per la liberazione di Moro, aveva, invece, del tutto taciuto dell'analoga richiesta fattagli pervenire in carcere nello stesso contesto temporale da Stefano Bontate e da Salvatore Inzerillo: lo stesso collaboratore non era riuscito a spiegare efficacemente tale stranissima dimenticanza se non con l'affermazione di aver volontariamente taciuto per molti anni sui rapporti mafia-politica determinandosi a rompere il silenzio serbato solo dopo le stragi del maggio e del luglio del 1992.

L'affermazione era stata sostanzialmente confermata anche dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, avendo Buscetta precisato in quella sede che effettivamente il 20 novembre 1992 aveva parlato al PM di Roma di Nicoletti e di Lima proprio perché aveva ormai deciso di superare la pregressa reticenza sui rapporti tra mafia e politica.

*«Singolare era, secondo il Tribunale, la risposta data dal Buscetta alla conseguente richiesta di chiarire i motivi per i quali nel ricordato interrogatorio del 20 novembre 1992 non aveva citato anche il nome del senatore Andreotti tra i politici collegati a Cosa Nostra assieme ai menzionati Lima e Nicoletti (cosa che non aveva fatto neppure l'11 settembre 1992 dinanzi al PM di Palermo, cosicché si era dovuto attendere sino al 6 aprile dell'anno successivo perché egli parlasse dell'imputato): il collaboratore, invero, dinanzi alla Corte di Assise di Perugia era giunto ad affermare che il 20 novembre 1992 non aveva parlato di Andreotti solo perché "i poliziotti americani andavano di fretta" e per affrontare l'argomento occorreva del tempo. Allorché si era chiarito che tale spiegazione poteva, semmai, riguardare altro interrogatorio (quello reso al PM di Palermo a Washington l'11 settembre 1992), laddove le dichiarazioni contestate erano state rese in Italia nel novembre successivo al PM di Roma, Buscetta non aveva saputo fare altro che rifugiarsi dietro un "non ricordo"».*

I primi giudici concludevano sullo specifico contesto che le stragi del 1992 e la morte del giudice Falcone non erano state affatto determinanti sul piano motivazionale per Buscetta – così come egli aveva voluto far credere – poichè il predetto aveva continuato a tacere in merito ancora per quasi un anno sino all'aprile del 1993.

In ogni caso, il presunto ruolo dell'on. Andreotti nelle vicende e nelle trattative condotte da Buscetta, anche su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, per la liberazione di Aldo Moro era legato solo ad una mera deduzione, come tale priva di qualsivoglia apprezzabile efficacia probatoria.

Tommaso Buscetta era stato assolutamente esplicito nell'affermare che l'eliminazione di Pecorelli era stato un «*delitto politico voluto dai cugini Salvo, in quanto a loro richiesto dall'on. Andreotti*», con un chiaro ed espresso riferimento, dunque, ad un mandato omicidiario da parte dell'imputato.

Su questa chiarezza del collaborante Buscetta verterà tutto l'assunto della condanna del senatore Andreotti nel procedimento di Assise di secondo grado in Perugia.

Il riferimento operato dal Buscetta, nel corso dell'esame del PM, alla nota frase del Badalamenti «*Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo e su interessamento dell'on. Andreotti*», aveva posto l'ineludibile esigenza di chiarire, al di là di ogni possibile residuo equivoco, cosa specificamente risultasse al collaboratore sul punto: la relativa indagine aveva fatto ancora una volta emergere che Buscetta aveva soltanto operato una mera deduzione sulle dinamiche decisionali rappresentate.

Rispetto alla iniziale dichiarazione resa nelle indagini preliminari, secondo cui vi era stata una esplicita richiesta dell'imputato rivolta ai Salvo per l'omicidio di Pecorelli, al dibattimento (ed anche dinanzi alla Corte di Assise di Perugia) era definitivamente emerso che in realtà Badalamenti e Bontate non avevano riferito nulla al Buscetta in merito ad un mandato esplicito del senatore Andreotti ai Salvo per la soppressione del Pecorelli, neppure in ordine a lamentele sulla condotta del giornalista espresse da parte dell'imputato ai cugini Salvo: si trattava solo di una deduzione, espressa peraltro dal collaborante in forma ipotetica.

L'affermazione di Buscetta secondo cui l'omicidio era stato richiesto a Badalamenti ed a Bontate dai cugini Salvo «*nell'interesse del Senatore Andreotti*» era anch'essa solo una deduzione, seppure direttamente scaturita dalla presunta causale del delitto ricollegata dai due esponenti mafiosi al fatto che Pecorelli «*stava facendo delle cose che non gradivano alla persona dell'on. Andreotti*», ed «*aveva dei documenti scottanti che avrebbero potuto attentare alla vita politica dell'on. Andreotti*».

Ma proprio con riferimento a tale dichiarazione dibattimentale di Buscetta il Tribunale rilevava come nel corso delle indagini preliminari il collaboratore fosse stato molto più generico e soprattutto non avesse fatto il minimo accenno a pretesi «*documenti scottanti*» in possesso del giornalista, essendosi limitato a riferire in termini solo ipotetici e probabilistici («*sembra che...a quanto pare...*») che Pecorelli stava, forse, «*appurando cose politiche collegate al sequestro Moro*» ed era a conoscenza, come Dalla Chiesa, di «*segreti*» che «*infastidivano*» l'on. Andreotti.

Nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 6 aprile 1993 Buscetta aveva soltanto parlato di non meglio precisati «*segreti*» e «*cose politiche*» collegate al sequestro dell'on. Moro, mentre al dibattimento il predetto aveva per la prima volta riferito di «*bobine*» (poi «*documenti*») che erano pervenute al giornalista Pecorelli, intenzionato a renderne pubblico il contenuto.

In sostanza:

- Pecorelli voleva «*far uscire fuori*» e «*pubblicare*» documenti riguardanti il sequestro Moro «*che erano stati trovati*» in una località ignota;
- Bontate attraverso i Salvo sapeva che i documenti erano in possesso del gen. Dalla Chiesa;
- tali bobine/documenti erano stati consegnati a Pecorelli da qualcuno («*non si sa da chi*»);
- non gli risultava che i documenti fossero stati consegnati a Pecorelli dal Gen. Dalla Chiesa.

A complicare il quadro estremamente confusionario delle successive ricostruzioni, nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 6 aprile 1993 Buscetta aveva precisato che i segreti erano a conoscenza di Pecorelli e del gen. Dalla Chiesa «*separatamente l'uno dall'altro*», affermazione questa che deporrebbe a statuire che la sorgente informativa dei medesimi segreti sarebbe stata del tutto autonoma e differente per i predetti.

Dopo queste incerte premesse, nel corso del controesame condotto dalla difesa, il predetto, contraddicendosi in maniera del tutto evidente, aveva affermato espressamente che i documenti che Pecorelli intendeva pubblicare erano stati invece consegnati al giornalista proprio dal Dalla Chiesa, secondo quanto riferitogli espressamente da Gaetano Badalamenti.

Successivamente Buscetta, deponendo dinanzi alla Corte di Assise di Perugia, aveva rettificato nuovamente le dichiarazioni rese a Palermo pochi mesi prima, precisando di ignorare se i documenti inerenti al sequestro Moro fossero stati consegnati a Pecorelli dal gen. Dalla Chiesa.

Il problema di questo itinerario bustrofedico delle dichiarazioni del Buscetta non è di poco momento. Infatti:

- i generici «*segreti*» del Pecorelli erano diventati «*documenti scottanti*»;
- il ruolo del Calò durante il sequestro Moro era stato prima dettagliatamente riferito e poi negato;
- la esplicita affermazione in ordine ad una «*richiesta*» fatta dal senatore Andreotti ai Salvo per l'omicidio Pecorelli era stata disconosciuta, divenendo solo una mera deduzione fondata esclusivamente sui rapporti di amicizia tra l'imputato ed i predetti Salvo;
- i presunti segreti forse potevano essere persino già noti al pubblico (circostanza che rende incomprensibile su che cosa dovesse dunque vertere il «*segreto*»);
- i documenti, secondo una versione, erano stati consegnati al Pecorelli dal Dalla Chiesa mentre, secondo successive dichiarazioni, erano pervenuti al giornalista «*non si sa come*»;
- la tesi secondo cui il giornalista e Dalla Chiesa sarebbero stati a conoscenza di «*segreti*» del caso Moro «*separatamente*» l'uno dall'altro (6 aprile 1993) veniva modificata negli interrogatori successivi, allorché Buscetta aveva affermato che i documenti erano stati consegnati dall'uno al-

l'altro (dibattimento a Palermo), fino alla elaborazione di una terza versione secondo cui, in realtà, era stata solo una mera opinione del Badalamenti che le carte fossero state date al Pecorelli dal Dalla Chiesa («*Il Generale Dalla Chiesa era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti a Pecorelli il giornalista*»).

Una ulteriore incongruenza concerneva la circostanza in cui, a dire del Buscetta, Badalamenti gli aveva parlato della vicenda relativa all'omicidio Pecorelli.

Si fa riferimento al fatto che quando Badalamenti gli aveva esplicitato il suo ruolo nel delitto Pecorelli, egli aveva inizialmente pensato si riferisse a tale Pecorella, scomparso assieme al figlio diciassettenne di Salvatore Inzerillo nel corso della guerra di mafia, nell'agosto del 1981.

Osservavano, al riguardo, i primi giudici che se nel 1980 Buscetta aveva appreso da Stefano Bontate la notizia del coinvolgimento del senatore Andreotti, uno dei più noti ed influenti uomini politici italiani, addirittura nell'omicidio di un giornalista a nome Pecorelli organizzato da esponenti di Cosa Nostra, tra i quali Gaetano Badalamenti, egli ben difficilmente avrebbe potuto equivocare banalmente.

Ma, a parte ciò, confermava la inattendibilità sul punto del Buscetta il fatto che egli era venuto a conoscenza della scomparsa di Giuseppe Inzerillo, figlio di Salvatore Inzerillo, e del Pecorella proprio da Gaetano Badalamenti, secondo quanto si evinceva dalla lettura della sentenza di primo grado del maxiprocesso.

Era stato Badalamenti a raccontare al Buscetta, in Brasile, i particolari di quell'uccisione, voluta ed eseguita dai *clan* mafiosi vincenti, rivelandogli che esecutore materiale era stato Giuseppe Greco, detto «*scarpuzzedda*», il quale aveva tagliato un braccio al giovane Inzerillo per punire efferatamente l'intenzione del ragazzo di vendicare il padre, ucciso pochi mesi prima.

La affermazione del Buscetta vertente sul presunto, iniziale equivoco diventava, poi, ancora più incomprensibile in quanto il predetto non era riuscito a chiarire in maniera lineare e coerente in quale contesto Badalamenti gli aveva improvvisamente confidato un fatto di così capitale importanza.

Nel dibattito di Perugia Buscetta aveva dapprima riferito che la conversazione in Brasile con Badalamenti sul delitto Pecorelli era avvenuta contestualmente alla visione di un servizio televisivo relativo all'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa; successivamente, però, tale collocazione era divenuta solo possibile ed, infine, il discorso era stato correlato alle rivelazioni dello stesso Badalamenti sulla soppressione del Pecorella e del figlio di Salvatore Inzerillo nell'ambito della guerra di mafia dei primi anni '80.

Peraltro - nel racconto di Buscetta - Badalamenti era stato parco in informazioni e avrebbe soltanto pronunciato poche parole («*u ficimu nuatri Pecorelli, io con Stefano*»).



«A fronte delle così frequentemente altalenanti, generiche e, talora, contraddittorie dichiarazioni del Buscetta, il PM aveva, comunque, ritenuto di avere individuato ed offerto al Tribunale adeguati riscontri, idonei a confermare la attendibilità del complessivo racconto del dichiarante.

Tali riscontri erano costituiti principalmente dalle dichiarazioni dell'ex maresciallo degli Agenti di Custodia Angelo Incandela e dell'on. Franco Evangelisti».

Il Tribunale riepilogava le dichiarazioni del M.llo Incandela, escusso nella udienza del 15 gennaio 1997, precisando che il medesimo aveva riferito che:

– aveva instaurato un rapporto di grande fiducia e collaborazione con il gen. Dalla Chiesa sin dai tempi in cui il sottufficiale era riuscito a convincere Patrizio Peci, detenuto al carcere di Cuneo (ove l'Incandela prestava servizio dalla fine del 1978), a collaborare con la Giustizia;

– su incarico del Dalla Chiesa egli registrava illecitamente le conversazioni dei detenuti in carcere e provvedeva a consegnargli periodicamente le relative bobine;

– aveva avuto occasione di partecipare ad un incontro avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1979 tra il gen. Dalla Chiesa ed il giornalista Carmine Pecorelli. L'incontro si era svolto con modalità riservate alla periferia di Cuneo all'interno di una vettura ove prendeva posto alla guida uno sconosciuto che l'Incandela aveva inizialmente creduto fosse l'autista del Dalla Chiesa. Il Generale in quell'occasione gli aveva detto che nel carcere di Cuneo si trovavano documenti riguardanti il sequestro Moro che, a dire dell'altra persona presente al colloquio, erano stati introdotti attraverso le finestre dei locali in cui sostavano i parenti dei detenuti in attesa della perquisizione prima di essere ammessi ai colloqui. Tali documenti, destinati al detenuto Francis Turatello, avrebbero dovuto essere recuperati dall'Incandela. Ad un certo momento, durante quel colloquio, il Generale aveva acceso la luce interna all'abitacolo della vettura per chiedere un numero telefonico o un indirizzo ed egli aveva avuto così occasione di vedere in viso lo sconosciuto che poco prima si era spostato sul sedile posteriore della vettura accanto a lui e che parlava con accento romano. Lo sconosciuto aveva risposto al Dalla Chiesa che non aveva con sé l'agenda, rimasta forse in «redazione», e da queste parole il teste aveva compreso che si trattava di un giornalista;

– quando alcuni mesi dopo era stato assassinato il giornalista Carmine Pecorelli egli, vedendo le fotografie della vittima pubblicate sui giornali, aveva immediatamente riconosciuto la persona che quella sera aveva partecipato all'incontro con il Dalla Chiesa;

– tre giorni dopo quell'incontro, egli aveva nuovamente incontrato presso la stazione dei carabinieri di Cuneo il generale che gli aveva ribadito che quelle carte del sequestro Moro dovevano essere assolutamente ritrovate, aggiungendo, altresì, che il sottufficiale avrebbe dovuto scoprire anche se nel carcere vi fossero carte nelle quali si menzionava l'on. Andreotti;

– dopo circa quindici giorni di ricerca egli aveva, in effetti, ritrovato un involucro, avente la forma di un «salame» avvolto con nastro isolante da imballaggio, contenente circa un centinaio di fogli, e lo aveva consegnato al generale, il quale, tuttavia, si era detto insoddisfatto, invitandolo a cercare ancora altre carte;

– qualche tempo dopo egli aveva avuto occasione di incontrare nel carcere di Pianosa Turatello, il quale gli aveva detto di essere stato trasferito lì da Cuneo a causa di certi «*scritti riguardanti il caso Moro e Andreotti*», di cui l'Incandela era a conoscenza.

Il Tribunale di Palermo esplicitava chiaramente una valutazione decisamente negativa sulla attendibilità dell'Incandela.

Il primo elemento di dubbio risiedeva nel fatto che egli non avesse ritenuto per oltre 20 anni di riferire ad alcuna Autorità le notizie in suo possesso.

Il teste si era determinato a rivelare i fatti a sua conoscenza solo dopo essersi deciso a pubblicare un libro di «memorie» sulle sue attività e sui suoi rapporti con il gen. Dalla Chiesa, scritto in collaborazione con il giornalista Nicotri.

Il Tribunale osservava che, se la consegna del silenzio asseritamente imposta dal generale Dalla Chiesa poteva avere senso immediatamente dopo l'omicidio del Pecorelli, tale atteggiamento non sarebbe stato più spiegabile dopo l'omicidio dello stesso generale, avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982, che avrebbe, anzi, dovuto costituire per il m.llo Incandela motivo decisivo per riferire ciò di cui era a conoscenza sulle due vittime e sui loro rapporti.

Sullo specifico il m.llo Incandela aveva affermato che, in violazione del segreto impostogli da Dalla Chiesa, egli, riconosciuto Carmine Pecorelli attraverso le foto pubblicate sui giornali dopo l'omicidio, ne aveva parlato anche ai suoi superiori che, però, non hanno confermato la circostanza.

Gianfranco Pala – vicedirettore del carcere di Cuneo dal 1986 al 1989 – aveva riferito di non ricordare rivelazioni dell'Incandela riguardanti il giornalista Carmine Pecorelli, mentre Tommaso Contestabile, direttore della Casa Circondariale di Cuneo nel 1981, a sua volta, aveva radicalmente escluso di avere mai appreso dall'Incandela circostanze riguardanti il giornalista Pecorelli ed il gen. Dalla Chiesa.

Solo il teste Angelo Zaccagnino – direttore del carcere di Cuneo dal 1981 al 1985 – aveva confermato di avere appreso dall'Incandela, ma solo nel 1991, l'episodio dell'incontro notturno tra Dalla Chiesa ed uno sconosciuto, riferendo anche che l'Incandela non era poi così certo del riconoscimento del Pecorelli al momento della sua testimonianza.

Il Tribunale propendeva a sospettare la tendenza del teste Incandela ad aggiungere nel tempo dettagli o particolari prima mai riferiti sulla vicenda.

A riprova di questa tesi veniva evidenziato che a proposito di un colloquio con Buscetta in carcere – colloquio peraltro mai citato dal collabo-

rante – l’Incandela aveva parlato nel giugno del 1994 di un riferimento dello stesso Buscetta al senatore Andreotti, sul quale egli poteva «contare», riferimento di cui il teste aveva, invece, taciuto nel gennaio del 1993: il fatto che il teste avesse rammentato, a distanza di oltre 20 anni dal fatto, un particolare di tale rilevanza che appena un anno prima non ricordava minimamente, e che lo avesse fatto solo dopo che l’imputato era stato notoriamente coinvolto nell’inchiesta, risultava oltremodo non credibile e minava la sua complessiva attendibilità.

Tali incertezze e contraddizioni rendevano – secondo i primi giudici – complessivamente poco credibile tutto il racconto dell’Incandela che era anche difficilmente collocabile nei primissimi giorni del gennaio 1979 a fronte dell’analisi effettuata sui movimenti del gen. Dalla Chiesa in quel periodo, secondo le annotazioni contenute nel diario manoscritto dell’alto ufficiale e le indicazioni fornite dal figlio, sen. Fernando Dalla Chiesa; all’esito di tale indagine il Tribunale concludeva che emergeva con chiarezza come i movimenti del generale nel periodo indicato dal teste non «davano contezza di una presenza compatibile con un incontro notturno nella zona di Cuneo, seguito dopo appena tre giorni da altro incontro svoltosi sempre nella stessa città».

Peraltro, i primi giudici osservavano che non era stata neppure acquisita la prova certa di una effettiva conoscenza tra il gen. Dalla Chiesa e il giornalista Carmine Pecorelli, richiamando al proposito le negative indicazioni dell’on. Carenini, amico comune del Dalla Chiesa e del Pecorelli, che aveva smentito di aver fatto da tramite fra i predetti. Il ruolo presunto del Carenini era emerso da una interpretazione data da Franca Mangiavacca – collaboratrice di Pecorelli nella redazione della rivista OP – di una annotazione rinvenuta nella agenda del Pecorelli sotto le date del 19 settembre e del 4 ottobre 1978 – «Carenini (Dalla Chiesa)».

Al riguardo venivano richiamate le dichiarazioni di Santo Sciarrone, collaboratore per lunghi anni dell’on. Carenini, e le indicazioni fornite dal colonnello dei carabinieri Angelo Tadeo, uno dei più stretti collaboratori del gen. Dalla Chiesa sin dagli anni ‘60 (era stato addetto alla sua segreteria dal maggio 1977 al gennaio 1980), che escludeva – sia pure poco chiaramente – un rapporto di natura riservata tra i due.

I primi giudici dedicavano molte riflessioni al fine di bonificare il processo dal presunto tessuto relazionale tra Pecorelli e Dalla Chiesa, sostenendo che a tal fine non soccorrevano le dichiarazioni meramente congetturali della Mangiavacca e che la stessa aveva anche riferito che tra i due esistevano attriti a causa degli attacchi giornalistici pubblicati sulla rivista OP.

Di seguito il Tribunale evidenziava che, secondo la tesi di accusa – fondata principalmente sul tentativo di riscontrare positivamente le dichiarazioni del Buscetta – l’omicidio del giornalista Pecorelli trovava la sua causale nella intenzione di costui di pubblicare parti inedite del memoriale Moro che contenevano passi ritenuti pregiudizievoli per l’on. Andreotti: qualcuno – forse proprio il gen. Dalla Chiesa – all’atto dell’irruzione nel covo di via Montenevoso nel 1978, aveva sottratto alla pubblicazione

parti del memoriale al fine di agevolare l'imputato; le medesime parti erano state, infine, ritrovate e pubblicate solo 12 anni dopo.

In base a tale prospettiva le risultanze istruttorie avrebbero dovuto inconfontabilmente dimostrare che le nuove parti pubblicate nel 1990 contenevano passaggi e riferimenti particolarmente pregiudizievoli per l'on. Andreotti e tali da costituire addirittura la causale dell'omicidio del Pecorelli.

Per contro, secondo i primi giudici, l'esame degli atti consentiva di concludere proprio nel senso opposto a quello prospettato dall'accusa per l'assoluta mancanza, nelle parti pubblicate solo nel 1990, di rivelazioni aventi quel contenuto gravemente pregiudizievole per l'imputato che stava alla base dell'ipotesi accusatoria.

Di seguito il Tribunale operava una approfondita disamina delle carte rinvenute, nel 1978 e nel 1990, raffrontando i contenuti delle due diverse documentazioni.

Emergeva che alcune parti del memoriale, inedite fino al 1990, erano caratterizzate da un tono talora addirittura meno polemico nei confronti dell'on. Andreotti e che la immediata ed integrale pubblicazione degli atti e soprattutto dell'originale del manoscritto (rinvenuto ed edito solo nel 1990) avrebbe consentito di evidenziare subito persino alcune palesi alterazioni e manomissioni operate dai brigatisti nella trascrizione dello scritto dello statista ucciso.

Il Tribunale si soffermava, quindi, sulla ipotesi avanzata dal PM in merito all'esistenza di parti del memoriale Moro non ancora rinvenute e pubblicate, osservando che si trattava di una mera congettura priva di ogni apprezzabile riscontro che ne consentisse una utile verifica.

I primi giudici evidenziavano che la mancanza di prova in ordine alla sottrazione di documenti compromettenti per l'imputato dal covo delle B.R. refluiva negativamente sulla pretesa causale dell'omicidio Pecorelli. Difettava, invero, la minima prova che Pecorelli fosse in possesso di carte inedite, che, peraltro, nel corso delle perquisizioni operate dopo il suo omicidio, non erano mai state rinvenute.

Veniva anche respinta la tesi dell'accusa secondo cui gli articoli scritti dal Pecorelli sul notiziario OP, per il loro contenuto, costituivano la prova che egli era riuscito ad entrare in possesso di parti del memoriale diverse da quelle rese pubbliche: in realtà, secondo il Tribunale, Pecorelli si era limitato, non diversamente da altri giornalisti, a formulare ipotesi circa l'esistenza ed il contenuto di brani del memoriale ancora inediti, riprendendo e rilanciando spesso notizie o tesi anticipate da altri quotidiani o settimanali.

In conclusione, a parere dei primi giudici, in mancanza di ulteriori elementi atti a suffragare la tesi accusatoria, la ricostruzione del PM si era rivelata solo una mera ipotesi, priva di adeguati riscontri.

Da ultimo veniva evidenziato come l'ipotesi di occultamento di parti del memoriale per una subdola e ricattatoria operazione che sarebbe stata messa in atto dal gen. Dalla Chiesa fosse del tutto smentita da ogni altra risultanza processuale acquisita al dibattimento.

Il Tribunale, in chiusura del capitolo, osservava che alla stregua delle esposte considerazioni doveva ritenersi che la disamina delle risultanze acquisite non comprovava la tesi dell'accusa, principalmente fondata sulle vaghe, contraddittorie ed altalenanti dichiarazioni di Tommaso Buscetta, tutte peraltro *de relato*, concernenti un perverso intreccio tra l'omicidio di Carmine Pecorelli, i presunti segreti del caso Moro e l'omicidio del gen. Dalla Chiesa.

Nessun rilievo decisivo assumeva, ad avviso del Collegio, la circostanza che Tommaso Buscetta avesse fatto cenno dei rapporti tra il senatore Andreotti e la mafia nella primavera del 1985, a Richard Martin, all'epoca in servizio presso la Procura Federale del Distretto Meridionale di Manhattan, nell'ambito del processo statunitense sulla cd. *pizza connection*.

Si trattava di una circostanza, riferita dal Buscetta, che poteva ritenersi sufficientemente provata proprio sulla scorta delle dichiarazioni sostanzialmente concordi rese dal Martin e dall'agente del F.B.I. Anthony Petrucci nel corso del dibattimento.

Il Tribunale ribadiva che restava esclusivamente demandato alla Corte di Assise di Perugia il giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in relazione all'omicidio del Pecorelli e concludeva che – ai limitati fini della propria competenza in ordine all'esistenza del reato associativo – la prospettata causale non aveva trovato elementi di prova certi ed univoci nel dibattimento.

Il capitolo XI veniva dedicato alle dichiarazioni di Benedetto D'Agostino sugli incontri tra il senatore Andreotti ed il noto capomafia Michele Greco nella saletta riservata dell'Hotel Nazionale a Roma.

Benedetto D'Agostino, noto imprenditore palermitano e proprietario della SAILEM, era stato tratto in arresto alla fine di novembre del 1997 con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: il medesimo, nel corso del suo primo interrogatorio reso al GIP la mattina del 28 novembre aveva esplicitato l'intenzione di rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il senatore Andreotti, cosicché nel pomeriggio dello stesso giorno era stato sentito dal magistrato inquirente, riferendo per la prima volta l'episodio del quale era stato diretto protagonista.

Nel dibattimento il predetto aveva riferito che:

– aveva conosciuto Michele Greco verso il 1977 nell'ambito delle amicizie e frequentazioni coltivate dal padre, Sebastiano D'Agostino, cavaliere del lavoro e fondatore della SAILEM, deceduto il 25 giugno 1978;

– agli inizi del 1980 in un periodo di continui scioperi aerei aveva incontrato casualmente sulla nave che lo conduceva da Palermo a Napoli il suddetto Michele Greco ed aveva accettato il passaggio in automobile che costui gli aveva offerto per raggiungere Roma a bordo di un'autovettura Ferrari Dino 3000 di colore blu;

– nel corso della conversazione intrattenuta durante il viaggio in autostrada Greco gli aveva, tra l'altro, chiesto dove fosse alloggiato a Roma ed avendo appreso che si recava all'Hotel Nazionale di piazza Mon-

tecitorio, gli aveva detto che conosceva bene quell'albergo in quanto qualche volta vi si era recato la domenica pomeriggio per incontrare il Presidente Andreotti, che affermava di conoscere bene;

- Greco aveva, altresì, aggiunto che il senatore Andreotti si recava in quell'albergo per visionare dei film in proiezione privata all'interno di una saletta sita nello scantinato dell'albergo e che egli stesso aveva qualche volta assistito alle proiezioni, trattenendosi al termine a chiacchierare con l'uomo politico. Sempre secondo Greco, l'on. Andreotti richiedeva i film da visionare direttamente al cav. Gemini, proprietario dell'albergo Nazionale, nonché presidente di una associazione di distribuzione di pellicole a livello nazionale;

- Greco gli aveva anche riferito di avere una volta chiesto consigli al predetto cav. Gemini per aiutare il proprio figlio (Giuseppe Greco) che intendeva girare un film.

Il discorso aveva incuriosito D'Agostino, cosicché, giunto in albergo, aveva chiesto della saletta ad uno dei portieri, Antonio Di Forti: costui gli aveva confermato l'esistenza della piccola sala di proiezione privata ed aveva precisato che, in effetti, l'on. Andreotti, la domenica pomeriggio, soleva, con il cav. Gemini, farsi proiettare dei film. Di Forti si era meravigliato che egli fosse al corrente «*di tale fatto che aveva natura riservata*».

L'esistenza della saletta veniva riscontrata, così come il fatto che il senatore Andreotti fosse stato solito frequentarla per assistere a proiezioni private, organizzate la domenica pomeriggio dal cav. Italo Gemini.

Poiché le proiezioni avvenivano di domenica, le indagini di p.g. avevano accertato la presenza di Michele Greco a Roma in una sola data compatibile con la predetta ricostruzione dei fatti (4 marzo 1979), giorno nel quale non figurava nell'agenda del senatore Andreotti alcuna annotazione relativa ad una sua presenza all'Hotel Nazionale; tale fatto limitava la portata delle affermazioni di Michele Greco, il quale, invece, aveva con estrema sicurezza vantato, secondo le parole riportate dal D'Agostino, di essersi intrattenuto in quella saletta con il senatore Andreotti più di una volta, soffermandovisi anche a chiacchierare con lui al termine delle proiezioni.

Sulla vicenda il Tribunale rilevava come emergesse con estrema chiarezza che il D'Agostino, piuttosto che averlo appreso esplicitamente da Michele Greco, aveva dedotto che quest'ultimo ed il senatore Andreotti avevano parlato tra loro, tanto che il PM nel corso di quell'interrogatorio aveva avvertito l'esigenza di evidenziare al dichiarante la differenza che esiste tra il mero vedere una persona in una sala e l'intrattenere, invece, con essa un rapporto o una conversazione.

Il Tribunale rimarcava, ancora, che era stato accertato che sin dalla fine degli anni '70 D'Agostino era stato un abituale frequentatore dell'Hotel Nazionale e che la esistenza della saletta per proiezioni private era notizia conoscibile a chiunque frequentasse l'albergo, se era vero che tra i

servizi offerti ai propri clienti e pubblicizzati nel *depliant* dell'Hotel Nazionale vi era anche l'uso di tale sala.

Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che la esistenza della sala e la presenza del senatore Andreotti la domenica pomeriggio in quel luogo per visionare dei film poteva essere nota a chiunque avesse occasione di frequentare, con una certa assiduità, l'Hotel Nazionale.

Se Greco aveva ritenuto di vantarsi con una persona non ben conosciuta come D'Agostino della conoscenza personale del senatore Andreotti, logica vorrebbe che altrettanto avrebbe dovuto fare con i suoi principali referenti in seno a Cosa Nostra: della esistenza di un diretto e personale rapporto tra Michele Greco ed il senatore Andreotti non aveva però fatto alcun cenno nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia esaminati e una generica dichiarazione di Giovanni Brusca – citata dal PM – non poteva essere decisiva come riscontro.

Infatti, nell'udienza del 28 luglio 1997, Giovanni Brusca aveva effettivamente riferito che prima della guerra di mafia del 1981 suo padre, Bernardo Brusca, e Salvatore Riina avevano in più occasioni manifestato la loro avversione nei confronti di Stefano Bontate, di Gaetano Badalamenti e dello stesso Michele Greco perché considerati «*tutti una persona*» con il senatore Andreotti, ma tale manifesta genericità non consentiva la minima utile verifica.

«*Era, del resto, quanto mai significativo che Brusca aveva espressamente chiarito nel corso del suo esame che l'affermazione secondo cui «erano tutti una cosa ... tutti una persona» era una deduzione conseguente ai discorsi percepiti ("Cioè per come parlavano loro li mettevano tutti assieme, cioè come se erano tutti una persona che uno portava all'altro per avere tutti un collegamento tra di loro ... con riferimento l'Onorevole Andreotti a Roma")*».

In conclusione, non essendo stata adeguatamente riscontrata, la dichiarazione *de relato* del D'Agostino doveva considerarsi insufficiente a comprovare la esistenza di rapporti diretti e personali tra il senatore Andreotti e Michele Greco.

Il capitolo XII della sentenza veniva dedicato alle dichiarazioni di Vito Di Maggio sull'incontro, avvenuto a Catania nel 1979, tra il senatore Andreotti ed il noto capomafia catanese Benedetto Santapaola, al quale aveva partecipato anche l'on. Salvo Lima, dichiarazioni addotte dalla accusa a riprova dei rapporti intrattenuti dall'imputato con esponenti di Cosa Nostra nella primavera – estate del 1979.

Vito Di Maggio, operatore turistico ed alberghiero, si era presentato spontaneamente nel marzo del 1995 per riferire al PM quanto a sua conoscenza, dopo averne parlato, due o tre giorni prima, all'ex Questore di Palermo Arnaldo La Barbera.

Il teste nel dibattimento aveva riferito che:

– dall'aprile del 1977 al 31 marzo 1979 egli aveva svolto la propria attività come responsabile dei servizi di ristorazione e bar presso il

complesso alberghiero Hotel Perla Jonica di Catania, di proprietà dei fratelli Carmelo e Pasquale Costanzo;

– successivamente, dall'1 maggio al 31 agosto del 1979, aveva svolto un incarico direttivo presso l'Hotel Nettuno di Catania, gestito con il proprio cugino, Stefano Ridolfo;

– presso tale albergo «Nitto» Santapaola «era di casa»: vi si recava spesso, anche due volte al giorno, consumava pasti senza pagare;

– con Santapaola si era creato un rapporto di «relativa confidenza», nonostante Giovanni Gallenti (gestore dell'Hotel Perla Jonica) gli avesse suggerito di «dargli tutto ciò che voleva», ma di «tenerlo ad una certa distanza»;

– in una occasione Santapaola gli aveva detto che in quel periodo lo volevano conoscere tutti e che quel giorno stavano arrivando anche «persone da Roma» aggiungendo subito dopo che si trattava di «un pezzo grosso», l'on. Andreotti;

– dopo circa un quarto d'ora era giunto in albergo l'on. Urso, uomo politico catanese, il quale gli aveva comunicato che stava per arrivare anche l'on. Salvo Lima;

– in quel momento era presente in albergo anche Ridolfo, che si era trattenuto a conversare nella *hall* con l'on. Urso;

– dopo un po' era sopraggiunto anche l'on. Lima che Di Maggio aveva salutato cordialmente ed al quale aveva chiesto se dovesse preparare una sala per una eventuale riunione;

– l'on. Lima gli aveva detto che stavano solo aspettando una persona e che sarebbero subito dopo andati via;

– effettivamente era giunta poco dopo una autovettura Alfa Romeo di colore scuro, targata Catania, condotta dall'autista del cav. Costanzo, che si era fermata con la parte posteriore verso l'ingresso dell'albergo e nel cui sedile posteriore era seduta una persona;

– avvicinandosi allo sportello posteriore della vettura, aveva a quel punto notato l'on. Andreotti accanto al quale si era seduto l'on. Lima mentre l'on. Urso aveva preso posto nel sedile anteriore, al fianco del conducente;

– la vettura era subito dopo ripartita proprio mentre il Santapaola aveva preso posto, a sua volta, sulla vettura dell'on. Urso, una Lancia di colore scuro, condotta dall'autista di questi, descritto come una persona menomata a causa di un braccio più corto dell'altro.

Esaminando il contenuto di tali dichiarazioni, il Tribunale evidenziava che Di Maggio aveva affermato di essere riuscito a vedere l'on. Andreotti seduto all'interno della vettura, piegandosi ad osservare verso l'abitacolo proprio mentre l'on. Lima prendeva posto accanto all'imputato, cosicché la osservazione doveva essere durata appena qualche secondo se si considerava che il predetto non era riuscito neppure a stringere la mano del Lima, che lo aveva salutato con un semplice cenno poiché aveva già richiuso lo sportello.